

## **TI\_GERICHTE 12.2021.154 vom 8. November 2021**

TI Tribunale d'appello, 2021-11-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2021.154](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2021.154)

FR: TI\_GERICHTE 12.2021.154 du 8 novembre 2021

IT: TI\_GERICHTE 12.2021.154 del 8 novembre 2021

### **Erwägungen**

#### **E. 30**

giorni la situazione legale (art. 939 cpv. 1 CO), fossero adottate le misure necessarie (art. 939 cpv. 2 CO); che il 13 luglio 2021 il Pretore, in applicazione dell'art. 731b cpv. 1bis n. 1 CO, ha assegnato alla convenuta un ultimo termine di 20 giorni per designare una persona abilitata a rappresentarla in Svizzera e richiedere la pertinente iscrizione a registro di commercio, dando del tutto tempestiva comunicazione alla Pretura stessa, pena lo scioglimento della società e la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento; che lo scritto raccomandato spedito a AP 1 all'indirizzo di via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, non è stato ritirato da nessuno ed è stato ritornato dalla posta al mittente; che essendo il termine scaduto infruttuosamente, con decisione 23 settembre 2021 il Pretore aggiunto ha pronunciato lo scioglimento della società e ne ha ordinato la messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento ai sensi dell'art. 731b cpv. 1bis n. 3 CO (dispositivo n. 1), ponendo a suo carico le spese giudiziarie di complessivi fr. 300.- (dispositivo n. 2); che con l'appello 4 ottobre 2021 che qui ci occupa, inoltrato tempestivamente entro il termine di 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), la convenuta ha chiesto di annullare il querelato giudizio con protesta di spese e ripetibili, rilevando di aver nel frattempo ripristinato la situazione legale, con l'avvenuta nomina di un nuovo amministratore nella persona di \_\_\_\_\_, domiciliato a \_\_\_\_\_, e la relativa notifica di iscrizione al Registro di commercio del 4 ottobre 2021 (doc. D-G d'appello); che le suddette prove costituiscono ammissibili "nova autentici" ai sensi dell'art. 317 cpv. 1 CPC, in quanto trattasi di documenti allestiti dopo l'emanazione della decisione impugnata; che secondo dottrina e giurisprudenza il ripristino della situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale, è di per sé idoneo a evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell'organizzazione (Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi, Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; II CCA del 16 dicembre 2011, inc. n. 12.2011.206; IICCA del 18 giugno 2020, inc. 12.2020.54; IICCA del 31 maggio 2021, inc. 12.2021.44); che nella fattispecie, alla luce delle prove versate agli atti e dello scritto 13 ottobre 2021 con cui la Pretura ha fatto pervenire a questa Camera una copia dell'estratto RC aggiornato della società convenuta, attestante l'avvenuta iscrizione, in data 5 ottobre 2021, del suddetto nuovo amministratore quale vice-presidente del CdA con diritto di firma individuale, questa ipotesi si è effettivamente realizzata; che in tali circostanze l'istanza chiedente l'adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta, non più attuale, deve essere stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d'oggetto (cfr. STF 4A\_560/2012 del 1° marzo 2013, consid. 3.1); che le spese giudiziarie di entrambe le sedi vanno calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 100'000.-, pari al capitale sociale della convenuta (doc. A; STF 4A\_315/2010 del 19 agosto 2010, consid. 2 e 4A\_278/2010 dell'8 luglio 2010, consid. 6;

IICCA del 10 luglio 2019, inc. n. 12.2019.62), e dovrebbero di principio seguire la soccombenza (art. 106 CPC); che nel caso di specie ricorrono tuttavia giusti motivi per derogare a questo principio; che la presente procedura e quella dinnanzi al Pretore aggiunto avrebbero in effetti potuto essere evitate se la convenuta, anziché rimanere inattiva di fronte alle ingiunzioni che ha ricevuto, avesse ripristinato tempestivamente la situazione legale, di modo che, in applicazione degli art. 107 cpv. 1 lett. e e 108 CPC, si giustifica di porre a suo carico le spese processuali da essa inutilmente causate e di non riconoscerle ripetibili (cfr. per analogia STF 4A\_411/2012 del 22 novembre 2012, consid. 3 e 4A\_560/2012 del 1° marzo 2013, consid. 3.2 e 4; IICCA del 29 gennaio 2015, inc. n. 12.2014.221 e del 12 febbraio 2015, inc. n. 12.2014.189); che in definitiva l'appello della convenuta deve essere evaso ai sensi dei considerandi che precedono; che non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.